



# COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

Sede Municipale Lungomare Paride ADAMI, 19 - 57036 PORTO Azzurro - Tel. 0565/921611

Cod. fisc. 82001830494

## ORDINANZA N. 53 del 20/07/2021

Oggetto: Provvedimento urgente, ai sensi degli artt. 50e 54, c. 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la limitazione degli orari di apertura di esercizi commerciali ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande nel centro abitato del Comune e misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000).

### IL SINDACO

PREMESSO che nel centro storico del Comune di Porto Azzurro sono localizzati diversi esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

PRESO ATTO che, quasi quotidianamente, pervengono da parte di singoli cittadini residenti nel centro storico e zone limitrofe segnalazioni, lamenti ed esposti che riguardano situazioni di disturbo della quiete pubblica nelle ore notturne, di degrado e di alterazione del decoro urbano, derivanti dallo stazionamento di soggetti nelle immediate adiacenze dei suddetti esercizi pubblici;

PRESO ATTO che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle ore notturne diventano polo di attrazione per avventori di bevande alcoliche, consumate anche all'aperto nelle vicinanze del locale, dando origine a fenomeni di degrado ed altresì di allarme sociale, compromettendo tra l'altro il riposo delle persone residenti in zona e delle comuni regole di vita civile, nonché di mancato rispetto delle disposizioni anti-COVID 19, fenomeno che recentemente è in espansione e che sta seriamente minacciando il buon andamento della stagione turistica in corso;

CONSIDERATO che unanime giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che – nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande – optino per dei criteri riduttivi dell'orario di chiusura, al fine di assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, essendo sottesa la ratio di tutelare in via primaria la quiete e la salute pubblica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività di cui essi soli percepiscono i proventi, e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi (sul punto T.A.R. Veneto, sez. III, 20 novembre 2007, n. 3708, in "Foro amm. TAR", 2007, 11, p. 3416);

CONSIDERATO altresì che la ratio di tali provvedimenti sindacali è quella di tutelare il riposo delle persone, la quiete e la salute pubblica in presenza di locali pubblici che, nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti del centro urbano» (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 24 maggio 2006, n. 1264, in "Foro amm. TAR" 2006, 5, p. 1596);

CONSIDERATO infine, con precipuo riferimento alla fattispecie in oggetto, che "il provvedimento comunale che dispone la riduzione dell'orario notturno dei pubblici esercizi operanti nel centro urbano, costituisce uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete e la salute pubblica, una volta che sia stato stabilito un nesso causale tra gli assembramenti medesimi ed i locali, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe" (T.A.R. Veneto, sez. III, 22 maggio 2007, n. 1582, in "Foro amm. TAR", 2007, 5, p. 1544) e che tale nesso causale risulta dagli innumerevoli esposti e da quanto riferito dalla Polizia Locale;

CONSIDERATA quindi l'assoluta, urgente ed indifferibile necessità di intervenire da parte della scrivente Autorità per limitare l'apertura nella ore notturne della suddetta categoria di esercizi al fine di tutelare la quiete e la salute pubblica, la sicurezza, il decoro ed il riposto della persone ivi residenti ed adiacenti, atteso che il pregiudizio a tali interessi nella zona considerata è determinato ed alimentato all'apertura al pubblico nelle ore serali e notturne dei pubblici esercizi del centro urbano del paese;

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 "Misure Urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19";

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza di provvedere a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell'ordine, della sicurezza e della salute pubblica per prevenire i comportamenti di irresponsabilità ed inottemperanza alle norme ANTI COVID-19, che si manifestano nelle ore serali e notturne e che possono determinare gravi danni all'incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza del centro urbano;

RITENUTO quindi di dover adottare un'Ordinanza contingibile ed urgente con limitazione dell'orario di apertura al pubblico nelle ore serali e notturne, cessazione della diffusione di musica anche tramite apparecchi stereo e simili e divieto di effettuare spettacoli di intrattenimento per gli avventori dei pubblici esercizi ed altre categorie di locali;

VISTO l'art. 54, c. 4, D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 6, c. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 8 del 22.01.2015 "Disciplina orari attività intrattenimenti musicali - parziale modifica."

VISTO l'art. 2, c. 1, lett. a), d) ed e) del Decreto del Ministro dell'Interno 05 agosto 2008, il quale, in combinato disposto con l'art. 54, c. 4, D.Lgs 267/2000, prevede la possibilità per i Sindaci di intervenire con proprie ordinanze per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano che favoriscono i fenomeni di violenza;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2021 n.61 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

## **ORDINA**

Agli esercizi di vicinato ed agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del centro urbano di Porto Azzurro a fronte del contenimento della pandemia di Covid-19 e del pregiudizio e disagio arrecati alla quiete e salute pubblica, come sopra descritto e motivato, determinato dai bivacchi formati dagli avventori del locale e per tutte le ragioni suesposte:

- **L'OBBLIGO DI CHIUSURA DELL'ATTIVITA' TRA LE ORE 02.00 E LE 06,00;**
- **LO SPEGNIMENTO DI OGNI FONTE DI RIPRODUZIONE SONORA TRA LE ORE 00,00 E LE ORE 09,00;**
- **IL DIVIETO ASSOLUTO DI SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO PER LA CLIENTELA DEI PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI.**

a far data dalla notifica della pubblicazione della presente Ordinanza e sino al 31.12.2021a tutti, indistintamente,

### **DISPONE**

1. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Porto Azzurro e ne sia data la massima diffusione;
2. La notifica della presente ordinanza mediante pubblicazione nell'albo on line e sul sito internet istituzionale;
3. Di demandare al Comando della Polizia Municipale, ai Carabinieri, alle Forze di Polizia e a chiunque altro spetti di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza;
4. Che una copia della presente sia ordinanza sia notificata a:
  - Prefetto UTG di Livorno – Sez. Elba;
  - Comando Stazione dei Carabinieri di Porto Azzurro;
  - Comando Polizia Municipale – sede.

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito istituzionale e all'Albo pretorio on line del Comune;

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge;

### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis1 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Porto Azzurro, 20 luglio 2021



IL SINDACO  
Dr. Maurizio PAPI